

Finanziato











Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO COMPRENSIVO "CENA" CERVETERI (ROMA)

Via Settevene Palo, 338 - 00052 Cerveteri (RM) - Tel. 06/99551962 - 06/9943579 Codice Meccanografico: RMIC8DD00N - Email: rmic8dd00n@istruzione.it Codice Fiscale 83003510589 - Codice Univoco Ufficio: UFDRLX

Ai Genitori

Ai Docenti

ISTITUTO COMPRENSIVO "CENA" - CERVETERI

Prot. 0005261 del 23/10/2024

VII (Uscita)

Al Personale Ata All'Albo online

Al Sito

OGGETTO: Deposito elenchi elettori per il rinnovo del consiglio d'Istituto per il triennio 2024/2027

Si rende noto che presso l'Ufficio della Segreteria, La Commissione elettorale ha depositato gli elenchi dei Docenti, del Personale Ata e dei Genitori aventi diritto al voto per consentirne la libera consultazione.

Ai sensi dell'art. 27 dell'O.M. 215/1991 recante "Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori", si specifica quanto segue:

La commissione elettorale forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

- elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
- elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.

Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il Consiglio di Istituto.

Contro l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione Elettorale dell'Istituto, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione all'albo del presente avviso. Si specifica, inoltre, che gli elenchi possono essere integrati fino al giorno antecedente le votazioni, ai fini dell'elettorato attivo (art. 27 c. 4 e 5 O.M. 215/1991). La Commissione decide in merito, entro i successivi cinque giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio (art. 28 dell'O.M. 215/1991).

LA COMMISSIONE ELETTORALE